

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE DI EPRCOMUNICAZIONE S.P.A.
SOCIETÀ BENEFIT



*Documento approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 7 novembre 2022*

Premessa

La presente procedura (la **Procedura OPC**) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit (**Società o EPR**) direttamente o per il tramite delle Società Controllate (come *infra* definite), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, in seguito all'ammissione degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**EGM**).

In conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Emittenti EGM (il **Regolamento Emittenti EGM**), la Procedura OPC è adottata ai sensi del Regolamento "Operazioni con Parti Correlate", emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato dalla delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020, (il **Regolamento** e la **Delibera n. 21624**).

La Procedura OPC disciplina l'individuazione, l'approvazione e la gestione delle operazioni con parti correlate di EPR, realizzate direttamente dalla Società o per il tramite delle sue Controllate (come *infra* definite). In particolare, la Procedura OPC:

- disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- individua le regole per l'individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva alla loro conclusione;
- regola le procedure per l'effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 (il **TUF**) o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (le **Controllate** o, singolarmente, la **Controllata**);
- stabilisce le modalità e la tempistica per l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all'istruttoria e all'approvazione delle stesse.

La presente Procedura OPC vale come istruzione impartita da EPR a tutte le Controllate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 2, TUF.

La Società applica la Procedura OPC anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente "Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato" (la **Comunicazione Applicativa**).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) e alle Disposizioni di volta in volta vigenti. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate alle Disposizioni (come *infra* definite) e al Regolamento (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) – in particolare con riferimento alle definizioni di "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni di

Maggiore Rilevanza” e “Parti Correlate”, – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

La Procedura OPC è pubblicata senza indugio, entro la data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su EGM, e, in seguito, ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito internet della Società www.eprcomunicazione.it, alla sezione “*Investor Relations*”.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 - Definizioni	5
Articolo 2 – Approvazione e modifiche alla Procedura OPC.....	7
Articolo 3 – Identificazioni delle Parti Correlate	8
Articolo 4 – Istruttoria ed approvazione delle OPC	9
Articolo 5 – Procedura per le Operazioni con Parti Correlate	10
Articolo 6 – Operazioni effettuate per il tramite di Controllate	13
Articolo 7 - Approvazione di Delibere Quadro.....	14
Articolo 8 – Casi di esenzione ex art. 13 del Regolamento.....	14
Articolo 9 – Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate.....	19
Articolo 10 – Riservatezza	21
Articolo 11 – Entrata in vigore della Procedura OPC	21
ALLEGATO A.....	22
ALLEGATO B.....	48
NOTE.....	53

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della Procedura OPC, i termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito previsto:

“Amministratori coinvolti nell’Operazione”: gli amministratori che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

“Amministratori Indipendenti”: si intendono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF.

“Amministratori non Correlati”: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

“Collegio Sindacale”: si intende il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.

“Comitato per le Operazioni con Parti Correlate” o il **“Comitato OPC”**: si intende il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall’Articolo 5 della Procedura OPC.

“Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard”: si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Consiglio di Amministrazione”: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: indica quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

“Disposizioni”: le Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nella versione pro tempore vigente ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su EGM.

“Funzione Responsabile”: si intende la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l’organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna della Società. Con specifico riferimento alle operazioni compiute per il tramite di Controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Controllata intende compiere.

“Indici di Rilevanza”: come indicati nell’Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa.

“Interessi Significativi”: gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione Applicativa, fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Controllate o le società collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o società collegate con le quali l’Operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Controllata o società collegata con cui l’operazione è

svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 9 della presente Procedura.

“MAR”: il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato.

“Operazione con Parti Correlate” o **“OPC”**: si intende *“un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo”* ai sensi dei Principi Contabili Internazionali.

Rientrano nella presente definizione anche le operazioni che, per quanto compiute da Controllate, siano riconducibili alla Società medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nel paragrafo 7 della Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

“OPC di Importo Esiguo”: si intendono (i) l'operazione con Parti Correlate, siano esse persone fisiche o persone giuridiche, il cui valore non superi singolarmente l'importo di Euro 100.000 (qualora la controparte sia una persona giuridica) o di Euro 50.000 (qualora la controparte sia una persona fisica, ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili) o (ii) più Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, cumulativamente considerate, non superino durante un singolo esercizio l'importo di Euro 100.000 qualora la controparte sia una persona giuridica ovvero Euro 50.000 qualora la controparte sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili).

“OPC di Maggiore Rilevanza”: si intendono le OPC poste in essere da EPR direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali gli Indici di Rilevanza siano superiori alla soglia del 5% (cinque per cento), il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

“OPC di Minore Rilevanza”: si intendono le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.

“Parte Correlata”: ai fini della presente Procedura OPC, la nozione di “parti correlate” e le connesse nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “*joint venture*” hanno lo stesso significato loro attribuito dai Principi Internazionali Contabili e, quindi, dello IAS 24 *pro tempore* vigente.

Sulla base delle definizioni dai Principi Contabili Internazionali - che dovranno intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti agli stessi - e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Comunicazione Applicativa, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a. Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità se tale persona:
 - i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità;
 - ii. ha un'influenza notevole sull'entità; o
 - iii. è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità o di una sua controllante.
- b. Un'entità è correlata a un'entità se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

- ii. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
- vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

“Presidi Equivalenti”: i presidi indicati nell'Articolo 6 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione.

“Principi Contabili Internazionali”: si intendono i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

“Procedura per la Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate”: si intende la procedura per la comunicazione delle informazioni privilegiate approvata dal Consiglio di Amministrazione di EPR in data 7 novembre 2022.

“TUF”: indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e successive modificazioni.

Articolo 2 – Approvazione e modifiche alla Procedura OPC

2.1 Approvazione e modifiche della Procedura

La Procedura OPC e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato OPC.

Il Comitato OPC si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura OPC o delle modifiche ad essa inerenti. Il parere del Comitato OPC viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, annualmente, se procedere ad una revisione della Procedura OPC, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La Funzione Responsabile della Società trasmette la Procedura OPC, unitamente all'Elenco Parti Correlate agli amministratori, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, alle principali direzioni delle funzioni aziendali di EPR – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma – nonché le funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura OPC.

La Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Responsabile, agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino.

Articolo 3 – Identificazioni delle Parti Correlate

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate, come *infra* definito, ed avvalendosi del supporto della Funzione Responsabile della Società.

La Funzione Responsabile, tramite appositi strumenti informativi, predispone, tiene aggiornato, su base almeno trimestrale, anche con il supporto di eventuali altre direzioni delle funzioni aziendali, e mette a disposizione dell'organo amministrativo e delle principali funzioni aziendali della Società, nonché dell'organo amministrativo e delle principali funzioni aziendali delle Controllate, delle società che esercitano il controllo sulla Società e delle società collegate alla Società medesima un elenco delle parti correlate alla Società (l'**"Elenco Parti Correlate"**).

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Funzione Responsabile invia ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, della società controllante e delle Controllate, ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento, con cadenza semestrale, il questionario riportato nell'**"Allegato B"**. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Funzione Responsabile medesima il questionario e comunicano tempestivamente agli stessi, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno in relazione alle informazioni ivi contenute.

Ciascuna Parte Correlata di cui all'art. 1(a)(i) e a(iii) è tenuta a fornire preventiva comunicazione alla Funzione Responsabile, che informa gli amministratori delegati, nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo di qualsiasi natura con la Società o le Controllate.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;
- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Funzione Responsabile, valuta tempestivamente se:

(a) l'operazione sia rilevante ai sensi del Regolamento OPC e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo Articolo 5;

(b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo Articolo 8.

La Funzione Responsabile, eventualmente con il supporto del soggetto incaricato o della funzione aziendale competente, riscontra altresì se il perfezionamento dell'operazione sia idoneo ad integrare un'operazione *price sensitive* e se vada quindi attivata la Procedura per la Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate. In tal caso, il comunicato che verrà diffuso ai sensi dell'art. 17 MAR, dovrà riportare, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le informazioni di cui all'art. 6 del Regolamento.

Nel caso *sub* (a) che precede, la Funzione Responsabile avvia la procedura di cui al successivo Articolo 5.

Nel caso *sub* (b) che precede, la Funzione Responsabile provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definito) le attività di verifica effettuate, nonché a porre in essere gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo Articolo 8 o a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali.

La Funzione Responsabile della Società predispone e conserva un archivio (l'“**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**”), mediante apposito registro elettronico:

- delle OPC, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del successivo Articolo 5 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo Articolo 7); nonché
- delle OPC, effettuate anche per il tramite di Controllate, alle quali non si applica il Regolamento ai sensi del successivo Articolo 8.

Articolo 4 – Istruttoria ed approvazione delle OPC

Le OPC rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse di EPR.

La Società, in quanto società di minori dimensioni ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, applica alle Operazioni con Parti Correlate, ivi comprese quelle di Maggiore Rilevanza (come individuate ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento), una procedura individuata per le Operazioni di Minore Rilevanza che tiene conto dei principi e delle regole di cui all'art. 7 del Regolamento, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle materie *infra* indicate. Restano altresì ferme le disposizioni relative all'obbligo di pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento e dell'art. 9.2 della Procedura.

In particolare, come illustrato al successivo Articolo 5, le OPC sono approvate mediante il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

In ognuno dei casi di cui agli Articoli 5 e 6 la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata in modo da consentire di individuare:

- le caratteristiche dell'operazione (quali, a titolo esemplificativo, valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute);
- la natura della correlazione;
- l'interesse della società all'operazione;

- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato OPC cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness* e/o *legal opinions* e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.

Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione: (i) ogni deliberazione in merito alle operazioni effettuate a condizioni non di mercato, nonché (ii) le decisioni in merito alle c.d. "Operazioni di Maggiore Rilevanza" con parti correlate, individuate dal successivo Articolo 9.2.

Articolo 5 – Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

5.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione all'esame e all'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare o non debbano comunque essere autorizzate da quest'ultima, sono approvate dal soggetto competente secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato OPC.

Il Comitato OPC, anche appositamente costituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da tutti gli Amministratori Indipendenti, di volta in volta in carica, fermo restando che – fintanto che nel Consiglio di Amministrazione figurino un solo amministratore indipendente – il Comitato OPC si riterrà correttamente costituito con la presenza dell'amministratore indipendente, del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco effettivo.

Nel caso in cui uno o più membri del Comitato OPC risultino Parte Correlata rispetto ad una determinata operazione su cui il Comitato OPC sia chiamato ad esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato OPC in conformità a quanto disciplinato nel presente articolo, si ricorrerà invece a Presidi Equivalenti nell'ordine:

- (a) qualora uno dei membri del Comitato OPC non possa essere considerato Amministratore Non Correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti Amministratori Non Correlati del Comitato OPC;
- (b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera (a) non possa trovare applicazione il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica operazione, Parti Correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, devono darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata (in tal caso troverà applicazione il seguente punto (c)); ovvero
- (c) nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto (b) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

In caso di ricorso a uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al precedente paragrafo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato OPC.

A tal fine, concluse le attività di cui al precedente Articolo 3:

(a) la Funzione Responsabile informa tempestivamente il soggetto competente in relazione all'approvazione e/o esecuzione dell'operazione e della rilevanza dell'operazione medesima ai sensi del Regolamento; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, trasmette, per il tramite della Funzione Responsabile, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'operazione, informazioni scritte complete, aggiornate ed adeguate sull'operazione affinché i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione in capo a ciascuno di loro rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata). L'informativa da rendere deve quanto meno avere ad oggetto:

- la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
- l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
- le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

(b) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può richiedere informazioni aggiuntive.

Inoltre, come indicato al precedente Articolo 4, ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato OPC o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono, hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness e/o legal opinions*. A tal fine, potranno indicare al Consiglio di Amministrazione di EPR l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche detti soggetti nello svolgimento delle loro funzioni.

Il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con EPR, i soggetti che controllano

EPR medesima, le Controllate da EPR o sottoposte al comune controllo con la stessa e/o gli amministratori delle suddette società e/o i soggetti che esercitano il controllo (individuale o congiunto) o l'influenza notevole su EPR in forza della partecipazione a un patto parasociale non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le perizie e/o *fairness e/o legal opinions* vengono trasmesse al Comitato OPC (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il predetto comitato) nei giorni precedenti la riunione del Comitato OPC medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione. Alla riunione, alla quale è invitato il Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, gli amministratori o i dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) di EPR o delle Controllate, nonché altri soggetti indicati dal Comitato OPC.

Il Comitato per le Operazioni Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di EPR al compimento dell'OPC nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i 3 (tre) giorni precedenti la data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'OPC, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness e/o legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato OPC. Tale parere deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare l'operazione, il Presidente o un membro del Comitato OPC a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del comitato medesimo.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato OPC ovvero, a seconda dei casi, dall'Amministratore Indipendente non Correlato eventualmente presente. Qualora l'approvazione dell'Operazione con parti Correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle OPC e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione utile.

Ove l'operazione venga approvata, viene successivamente fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 ("**MAR**") , nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato OPC, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, predispongono e mettono a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**"), un documento contenente l'indicazione della

controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito Internet della Società www.eprcomunicazione.it, alla sezione "Investor Relations".

5.2 Operazioni di competenza dell'assemblea

Quando un'operazione è di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente Articolo 5.1.

Ove espressamente previsto dallo statuto della Società e fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal precedente paragrafo a condizione che: (i) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; (ii) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell'urgenza siano negative, l'assemblea delibererà con le modalità di cui all'art. 11, comma 3, del Regolamento, come riportate nel paragrafo che segue; in caso contrario, si applica l'art. 13, comma 6, lettera e) del Regolamento.

In aggiunta a quanto sopra, nel caso in cui un'Operazione di Maggiore Rilevanza come individuata dal successivo Articolo 9.2 sia di competenza dell'assemblea e sulla stessa sia stato espresso un parere contrario da parte del Comitato OPC, troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell'art. 11, comma 3, del Regolamento e, pertanto, l'OPC non potrà essere realizzata, fermo quanto previsto dalle norme relative ai quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, in presenza di un voto contrario della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti, a condizione che i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 6 – Operazioni effettuate per il tramite di Controllate

Qualora il Consiglio di Amministrazione (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) di EPR esamini e/o approvi Operazioni con Parti Correlate effettuate da Controllate, il Comitato OPC, ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione di EPR ricevono con congruo anticipo informazioni adeguate e complete sull'operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della parte correlata), sull'oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell'operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione. Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

L'operazione è eseguita dal competente soggetto delle Controllate previo motivato parere non vincolante, rilasciato dal Comitato OPC ovvero, a seconda dei casi, dal/dai soggetto/i che lo sostituiscono. Il parere deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i 3 (tre) giorni precedenti la data di approvazione e/o esecuzione dell'OPC. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato OPC, o, a seconda dei casi, ai soggetti che lo sostituiscono, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'OPC, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l'OPC.

Qualora l'OPC da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di competenza dell'assemblea, si applica, con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima, la procedura sopra indicata.

Gli organi delegati della Società, con il supporto delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di EPR una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle OPC nonché delle OPC oggetto di esenzione ai sensi del Regolamento, approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

Articolo 7 - Approvazione di Delibere Quadro

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di OPC omogenee a carattere più ricorrente, la Società può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della stessa, direttamente o per il tramite di Controllate, di una serie di OPC omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le "**Delibere Quadro**").

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di Delibere Quadro devono essere applicate le disposizioni del precedente Articolo 5, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione qualora l'ammontare massimo delle OPC oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie di cui al precedente Articolo 1 (OPC di Maggior Rilevanza).

Le Delibere Quadro adottate conformemente al presente Articolo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a OPC sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Gli organi delegati della Società, con il supporto delle competenti Direzioni delle funzioni aziendali di EPR, rendono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle Delibere Quadro.

In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al successivo Articolo 9.2.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della Delibera Quadro non si applicano le previsioni dell'art. 7 del Regolamento. Le operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento.

Articolo 8 – Casi di esenzione ex art. 13 del Regolamento

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1, 1-bis, 2 e 4 del Regolamento¹, le disposizioni del Regolamento medesimo non si applicano:

¹ L'art. 13, comma 1, stabilisce che: "Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea. [...]"

- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo Articolo 8.2);
- (b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b) (cfr. successivo Articolo 8.3);
- (c) alle OPC ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o *Standard* (cfr. successivo Articolo 8.4);
- (d) alle OPC urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, alle condizioni previste all'art. 13, comma 6, del Regolamento (cfr. successivo Articolo 8.5);
- (e) alle OPC con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo Articolo 8.6).

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lettere si applicano gli obblighi di informativa periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento.

Il comitato OPC riceve, su base annuale, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati nel presente Articolo 8, esclusivamente con riferimento alle OPC di Maggior Rilevanza, da parte della Funzione Responsabile tramite l'invio di un report estratto dall'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 8.4 circa l'applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard.

8.1 OPC di Importo Esiguo

Le OPC di Importo Esiguo (come definite al precedente Articolo 1) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura OPC e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente di EPR ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate.

Il comma 1-bis stabilisce che: "1-*bis*. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti [previsti dall'arti. 2442 del codice civile]; b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci [previste dall'art. 2445 del codice civile] e gli acquisti di azioni proprie [ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico.]".

Il comma 2 stabilisce che: "Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate dalle società ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a)".

Il comma 4 stabilisce che: "Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo".

Tale esclusione non si applica nel caso di più OPC di Importo Esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che ad EPR, che, cumulativamente considerate, superino l'importo indicato all'Articolo 1.

8.2 Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento medesimo e della presente Procedura OPC i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso ex art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti.

8.3 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione del Regolamento medesimo le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli alti dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- EPR abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

8.4 Operazioni ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard

8.4.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard*

Per OPC "ordinarie" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, le OPC che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di EPR e della connessa attività finanziaria.

Per OPC "concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, le OPC concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

L'identificazione delle "operazioni ordinarie" e di quelle "concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard" di cui al presente art. 8.4 della Procedura è rimessa alla valutazione della Funzione Responsabile (che, ove ritenuto opportuno, può avvalersi del supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), la quale riferisce in ogni caso al Consiglio di Amministrazione riguardo all'esito della valutazione svolta.

Con riferimento alle "operazioni ordinarie", l'identificazione è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel paragrafo 3 della Comunicazione Applicativa.

8.4.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione del Regolamento e della presente Procedura OPC, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento in materia di informativa contabile periodica.

All'organo competente a deliberare e/o eseguire l'OPC dovrà comunque essere fornita, almeno 3 (tre) giorni prima dell'approvazione dell'OPC medesima, un'informativa completa e adeguata sull'OPC, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alle condizioni di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le OPC che beneficiano dell'esenzione di cui al presente Articolo siano OPC di Maggior Rilevanza ai sensi del successivo Articolo 9.2, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR, la Società provvederà a:

- comunicare alla Consob e al Comitato OPC, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell' OPC, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'OPC sia ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; il Comitato OPC valuta in un'apposita riunione da tenersi entro 3 (tre) giorni dall'approvazione dell'OPC, la corretta applicazione dei casi di esenzione di cui all'Articolo 8 che precede, a valle della quale, nella medesima data, comunicherà al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla Funzione Responsabile gli esiti della propria valutazione;
- indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le OPC oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente Articolo.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Funzione Responsabile tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi: (i) natura ordinaria dell'OPC, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'OPC; (ii) natura della correlazione; (iii) semplicità dello schema economico contrattuale; (iv) dimensione e (v) tipologia della controparte.

8.5 Operazioni in caso di urgenza

Ove espressamente consentito dallo statuto della Società e fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, applicabili alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente al rispetto degli obblighi di cui al successivo capoverso, possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento qualora l'organo competente alla decisione ritenga che sussistano, nell'interesse della Società, obiettive ragioni di urgenza.

In tal caso la Società dovrà adempiere agli obblighi di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento, ed in particolare:

- qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un amministratore delegato o del comitato esecutivo, lo stesso dovrà informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale, delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'OPC;

- l'OPC dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea di cui al precedente punto dovrà predisporre una relazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- il Collegio Sindacale, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui a due punti precedenti dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti anche nell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento;
- entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai titolari del diritto di voto non correlati.

Qualora l'OPC urgente sia realizzata per il tramite di Controllate, le competenti funzioni aziendali delle Controllate dovranno informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale di EPR delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'OPC e comunque almeno 8 (otto) giorni prima. L'OPC dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile di EPR, alla quale dovrà essere sottoposta una relazione del Consiglio di Amministrazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale di EPR, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. Sia la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sia le informazioni sugli esiti del voto assembleare dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità sopra indicati.

8.6 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento in materia di informativa contabile periodica, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento e della presente Procedura OPC, le OPC con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le OPC con società collegate, qualora nelle Controllate o nelle società collegate controparti dell'OPC non vi siano Interessi Significativi di altre parti correlate a EPR.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o nella società collegata è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, secondo i principi generali e i criteri indicati nella Comunicazione Applicativa. La valutazione è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le Controllate o società collegate di EPR e altre parti correlate a EPR medesima, ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le Controllate o le società collegate, da una parte, e altre parti correlate di EPR, dall'altra.

Non si considerano infine Interessi Significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Controllate o società collegate. Sussisteranno, invece, Interessi Significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità

strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o società collegate con le quali l'OPC è svolta (v. Paragrafo 21, della Comunicazione Applicativa).

Articolo 9 – Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

9.1 Informativa interna sulle OPC di Minore Rilevanza

Gli organi delegati, con il supporto delle competenti direzioni delle funzioni aziendali di EPR e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato OPC ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa:

- sull'esecuzione delle OPC rilevanti ai sensi del Regolamento nonché delle OPC oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3, lettera c) e 6 e dell'art. 14, comma 2, del Regolamento medesimo, approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le Operazioni con Parti Correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di EPR e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato OPC;
- sull'attuazione delle Delibere Quadro.

9.2 Informativa al pubblico sulle OPC di Maggiore Rilevanza

Qualora venga approvata un'OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Controllate, la Società predispone – ai fini e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 5, TUF – un documento informativo redatto secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento (il "**Documento Informativo**").

Ai fini degli obblighi di pubblicazione del documento informativo di cui al presente Articolo 9.2, assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza indicate al precedente Articolo 1 da parte di più OPC concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia ad EPR, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. "**operazioni cumulate**").

Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili alla Società in relazione al proprio *status* di emittente quotato su EGM, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'OPC da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri resi dal Comitato OPC e/o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati di cui tale Comitato o l'organo amministrativo si siano avvalsi. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento, motivando tale scelta.

Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della

proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento.

9.3 Informativa periodica

Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione vengono fornite informazioni relative a:

- singole operazioni individuate come di "maggiore rilevanza" ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
- altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

9.4 Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

Qualora un'OPC, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 della MAR, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere le seguenti informazioni:

- a. la descrizione dell'OPC;
- b. l'indicazione che la controparte dell'OPC è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c. la denominazione o il nominativo della controparte dell'OPC;
- d. se l'OPC supera o meno le soglie di rilevanza identificate al precedente Articolo 1 per le OPC di Maggior Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo;
- e. la Procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura OPC ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
- f. l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante l'avviso contrario del Comitato OPC.

Secondo la Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il Documento Informativo, sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento sia perché si applicano i casi e le facoltà di esclusione previste dal Regolamento, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 MAR in materia di Operazioni con Parti Correlate che costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette OPC, rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: (i) le caratteristiche essenziali dell' OPC (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); (ii) le motivazioni economiche dell'OPC; (iii) una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell' OPC; (iv) le modalità di determinazione del corrispettivo dell'OPC

nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di OPC simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; (v) l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'OPC e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica OPC.

Articolo 10 – Riservatezza

Le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle OPC devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite secondo quanto disposto dalla vigente Procedura OPC per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società.

Articolo 11 – Entrata in vigore della Procedura OPC

La presente Procedura è stata approvata in data 7 novembre 2022 dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente, ed entrerà in vigore alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni di EPR su EGM.

ALLEGATI:

Allegato A – Regolamento “Operazioni con Parti Correlate”, emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come modificato dalla delibera di Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020.

Allegato B – “Questionario relativo alla procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit”

ALLEGATO A
Regolamento OPC

Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate pag. 1

Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020 e n. 21624 del 10 dicembre 2020)¹.

La delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 ha sospeso temporaneamente, dal 20 giugno 2020 al 30 giugno 2021, per le operazioni di rafforzamento patrimoniale, l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del presente Regolamento laddove è previsto che, ai fini del ricorso alla facoltà di esenzione per casi di urgenza, tale facoltà sia contemplata nelle procedure adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento nonché nello statuto della società.

INDICE:

Articolo 1	- Fonti normative	Pag. 3
Articolo 2	- Ambito di applicazione	" 3
Articolo 3	- Definizioni	" 3
Articolo 4	- Adozione di procedure	" 4
Articolo 5	- Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate	" 6
Articolo 6	- Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico	" 7
Articolo 7	- Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico.....	" 8
Articolo 8	- Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico.....	" 9
Articolo 9	- Procedure per le operazioni nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico	" 9
Articolo 10	- Disciplina per determinate tipologie di società	" 10
Articolo 11	- Operazioni di competenza assembleare	" 10
Articolo 12	- Delibere-quadro	" 11
Articolo 13	- Casi e facoltà di esclusione	" 11
Articolo 14	- Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate	" 13

¹ La delibera n. 17221 del 12.3.2010 e l'annesso regolamento sono pubblicati nella G.U. n. 70 del 25.3.2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2010. La delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 è pubblicata nella G.U. n. 152 del 2 luglio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2010, per l'entrata in vigore delle disposizioni cfr. delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. La delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è pubblicata nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La lettera a) dell'art. 3 della delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è stata successivamente rettificata con delibera n. 20250 del 28.12.2017, pubblicata nella G.U. n. 1 del 2.1.2018. La delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 è pubblicata nella G.U. n. 106 del 9 maggio 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 è pubblicata nella G.U. n. 154 del 19 giugno 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2020; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 è pubblicata nella G.U. n. 317 del 22 dicembre 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.1, dicembre 2020; essa è in vigore dal 1° luglio 2021. Il comma 2 dell'art. 3 della delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 dispone che: "2. Le società adeguano le procedure previste nell'articolo 4 del regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 alle modifiche apportate con la presente delibera entro il 30 giugno 2021 e applicano le stesse a decorrere dal 1° luglio 2021".

Allegato 1	-Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali (<i>abrogato</i>)	”	15
Allegato 2	-Procedure per le operazioni con parti correlate nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico	”	16
Allegato 3	-Individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate.....	”	20
Allegato 4	-Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate	”	22
Appendice	-Definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate e definizioni ad esse funzionali secondo i principi contabili internazionali	”	25

Articolo 1
(*Fonti normative*)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile nonché degli articoli 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 2
(*Ambito di applicazione*)

1. Il presente regolamento detta i principi ai quali le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito nel presente regolamento, unitariamente, "le società") si attengono al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 2343-*bis*, 2358, 2373, 2391, dagli articoli da 2497 a 2497-*septies* del codice civile nonché dagli articoli 53 e 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle relative disposizioni di attuazione.

Articolo 3
(*Definizioni*)

1. Nel presente regolamento si intendono per:
- a) "parti correlate" e "operazioni con parti correlate": i soggetti e le operazioni definiti come tali dai **principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002**²;
 - b) "operazioni di maggiore rilevanza": le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - c) "operazioni di minore rilevanza": le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo individuate ai sensi dell'**articolo 4, comma 1, lettera a)**³;
 - d) "operazioni ordinarie": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
 - e) "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui fementente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
 - f) "società di minori dimensioni": le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti;
 - g) "società di recente quotazione": le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione;
 - h) "amministratori indipendenti", "consiglieri di gestione indipendenti" e "consiglieri di

² Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "dall'Allegato 1" con le parole: "dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002". Si riporta in Appendice al Regolamento per facilità di lettura un estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.

³ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha soppresso la parola "eventualmente" e ha sostituito le parole: "articolo 13" con le parole: "articolo 4, comma 1, lettera a)".

sorveglianza indipendenti”:

- gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;

- qualora la società dichiarì, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso **dal gestore** di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società in applicazione del medesimo codice⁴;

i) “amministratori non correlati” e “consiglieri non correlati”: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza diversi dalla controparte di una determinata operazione e **dalle parti correlate della controparte**⁵;

i-bis) “amministratori coinvolti nell'operazione” e “consiglieri coinvolti nell'operazione”: **gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società**⁶;

l) “soci non correlati”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società;

m) “Testo unico”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

n) “regolamento emittenti”: il regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4 (Adozione di procedure)

1. I consigli di amministrazione o i consigli di gestione delle società adottano, secondo i principi indicati nel presente regolamento, procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. In particolare, tali procedure:

a) identificano le operazioni di maggiore rilevanza in modo da includervi almeno quelle che superino le soglie previste nell'Allegato 3, **e le operazioni di importo esiguo fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte**⁷;

b) identificano i casi di esenzione previsti dagli articoli 13 e 14 ai quali le società intendono fare ricorso;

c) identificano, ai fini del presente regolamento, i requisiti di indipendenza degli amministratori o dei consiglieri di gestione e di sorveglianza in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, lettera h);

d) stabiliscono le modalità con cui si istruiscono e si approvano le operazioni con parti correlate e individuano regole con riguardo alle ipotesi in cui la società esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;

e) fissano le modalità e i tempi con i quali sono fornite, agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate nonché agli organi di amministrazione e controllo, le informazioni sulle operazioni, con la relativa documentazione, prima della deliberazione, durante e dopo l'esecuzione delle stesse;

***e-bis*) stabiliscono le modalità e i tempi con i quali gli amministratori o consiglieri**

⁴ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel secondo trattino, ha sostituito le parole: “da società di gestione” con le parole: “dal gestore”.

⁵ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole “dalle sue parti correlate” con le parole: “dalle parti correlate della controparte”.

⁶ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

⁷ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: “previste nell'Allegato 3” ha aggiunto le parole: “, e le operazioni di importo esiguo fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte”.

indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate:

i) ricevono informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi della lettera *b)* del presente comma, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza. L'invio di tali informazioni è effettuato su base almeno annuale;

ii) verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera *c)*, punto *i)*⁸;

f) indicano le scelte effettuate dalle società con riguardo alle opzioni, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime società dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Le società valutano se indicare nelle procedure come soggetti a cui applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente regolamento anche soggetti diversi dalle parti correlate, tenendo conto, in particolare, degli assetti proprietari, di eventuali vincoli contrattuali o statuari rilevanti ai fini dell'articolo 2359, primo comma, n. 3), o dell'articolo 2497-*septies* del codice civile nonché delle discipline di settore alle stesse eventualmente applicabili in materia di parti correlate.

3. Le delibere sulle procedure e sulle relative modifiche sono approvate previo parere favorevole di un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti o, per le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, da consiglieri di gestione o consiglieri di sorveglianza indipendenti. Qualora non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti, le delibere sono approvate previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

4. Le procedure previste dal comma 1 garantiscono il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-*bis* del Testo unico.

5. Nel definire le procedure, i consigli di amministrazione e di gestione identificano quali regole richiedano modifiche allo statuto e deliberano in conformità al comma 3 le conseguenti proposte da sottoporre all'assemblea.

6. L'organo di controllo vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel presente regolamento nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del Testo unico.

7. Le procedure e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del codice civile.

8. I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, che siano parti correlate delle società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti⁹.

⁸ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

⁹ Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "operazioni con le medesime" ha aggiunto le parole: "e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti".

Articolo 5

(Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate)

1. In occasione di operazioni di maggiore rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, le società predispongono, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4.

2. Le società predispongono il documento informativo indicato nel comma 1 anche qualora, nel corso dell'esercizio, esse concludano con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a). Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il documento informativo di cui al comma 1 è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate **nella Parte III, Titolo II, Capo I**, del regolamento emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea¹⁰.

4. Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dal comma 2, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Testo unico, la società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

5. Nei termini previsti dai commi 3 e 4 le società mettono a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al comma 1 o sul sito internet, gli eventuali **pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione**. Con riferimento ai **predetti** pareri di esperti indipendenti, le società possono pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4, motivando tale scelta¹¹.

¹⁰ Comma modificato dapprima con delibera n. 19925 del 22.3.2017 (come rettificata con delibera n. 20250 del 28.12.2017) che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014", e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II" con le parole: "nella Parte III, Titolo II".

¹¹ Comma modificato dapprima con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha soppresso l'espressione: ", del collegio sindacale" e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti" con le parole: "pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipendenti scelti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione" e dopo le parole: "Con riferimento ai" ha inserito la parola: "predetti".

6. Qualora, in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza, la società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del regolamento emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate **nella Parte III, Titolo II, Capo I**, del regolamento emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Le società che pubblicano le informazioni di cui al presente comma in documenti separati possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata¹².

7. Le società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob i documenti e i pareri indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del regolamento emittenti.

8. Le società emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del Testo unico, forniscono informazione, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società¹³;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

9. Ai fini del comma 8, l'informazione sulle singole operazioni di maggiore rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei commi 1, 2 e 6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Articolo 6

(Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico)¹⁴

1. Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli

¹² Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II" con le parole: "nella Parte III, Titolo II".

¹³ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha soppresso le parole: "come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile,".

¹⁴ Rubrica così modificata con delibera n. 19974 del 27.4.2017 che ha soppresso le parole: "ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico".

amministratori o consiglieri indipendenti¹⁵.

Articolo 7

(Procedure per le operazioni di minore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico)

1. Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, ferma la facoltà di applicare quanto previsto dall'articolo 8, le procedure prevedono almeno:

a) che, prima dell'approvazione dell'operazione, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. **Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato¹⁶;**

b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. **Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4¹⁷;**

c) che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

d) qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quello previsto dalla lettera a), a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione;

d-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l'operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa¹⁸;

e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sull'esecuzione delle operazioni;

g) che, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, sia messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate **nella Parte III, Titolo II, Capo I**, del regolamento emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi della lettera a) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società¹⁹.

2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel comma 1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione,

¹⁵ Articolo dapprima modificato con delibera n. 19925 del 22.3.2017 e poi così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

¹⁶ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "delle relative condizioni" ha aggiunto le parole: ". Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato".

¹⁷ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "di propria scelta" ha aggiunto le parole: ". Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4".

¹⁸ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

¹⁹ Lettera modificata dapprima con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014" e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel primo periodo, ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti.

Articolo 8

(Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza per le società che adottano i sistemi di amministrazione e controllo tradizionale o monistico)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d-bis*, *e)* ed *f)*, le procedure prevedono almeno²⁰:

a) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione;

b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti **tempestivamente** nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e **aggiornato** e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria²¹;

c) che il consiglio di amministrazione approvi l'operazione previo motivato parere favorevole del comitato indicato nella lettera *b)* sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ovvero, in alternativa, che siano applicate altre modalità di approvazione dell'operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati. **Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato**²²;

d) qualora non vi siano almeno tre amministratori indipendenti non correlati, specifici presidi equivalenti a quelli previsti dalle lettere *b)* e *c)* a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione.

2. Le procedure possono prevedere, ferme le previsioni statutarie richieste dalla legge, che il consiglio di amministrazione possa approvare le operazioni di maggiore rilevanza nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del codice civile, dall'assemblea, che delibera conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3.

Articolo 9

(Procedure per le operazioni nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico)

1. Le società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico applicano, in luogo degli articoli 7 e 8, i principi contenuti nell'Allegato 2.

Articolo 10

(Disciplina per determinate tipologie di società)

1. Ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)* o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza una procedura individuata per le

²⁰ Alinea così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "lettere b), c)," ha inserito la parola: "*d-bis*,".

²¹ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "dallo stesso delegati siano coinvolti" ha inserito la parola: "tempestivamente" ed ha sostituito la parola: "tempestivo" con la parola: "aggiornato".

²² Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "indipendenti non correlati" ha aggiunto le parole: ". Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato".

operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'articolo 7 ovvero ai sensi del paragrafo 1 dell'Allegato 2. Non possono avvalersi delle disposizioni del presente comma le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati.

2. Le procedure vengono adeguate alle disposizioni derogate ai sensi del comma 1 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui la società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni, nel caso disponga di un numero sufficiente di amministratori o consiglieri indipendenti, ovvero entro novanta giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione successivo alla chiusura del medesimo esercizio, negli altri casi²³.

Articolo 11

(Operazioni di competenza assembleare)

1. Quando un'operazione di minore rilevanza con parti correlate è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 7 e del paragrafo 1 dell'Allegato 2.

2. Quando un'operazione di maggiore rilevanza è di competenza dell'assemblea o dev'essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, le procedure prevedono regole conformi alle disposizioni dell'articolo 8 e dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2. Non si applicano l'articolo 8, comma 2, né le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2 in materia di assemblea. Le procedure possono prevedere che la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata anche in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti purché, in tal caso, le medesime procedure si conformino alle previsioni del comma 3.

3. Qualora, in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, le procedure, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, contengono regole volte ad impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Le procedure possono prevedere che il compimento dell'operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento.

4. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi dell'articolo 5, le società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate **nella Parte III, Titolo II, Capo I**, del regolamento emittenti, una nuova versione del documento. Le società possono includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata²⁴.

5. Ove espressamente consentito dallo statuto, le procedure possono prevedere che, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'articolo 5, ove applicabile, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a condizione che all'assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'articolo 13, comma 6, lettere c) e d). Se le valutazioni dell'organo di controllo ai sensi dell'articolo 13, comma 6,

²³ Articolo così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

²⁴ Comma così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

lettera c), sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al comma 3; in caso contrario, si applica l'articolo 13, comma 6, lettera e)²⁵.

Articolo 12
(Delibere-quadro)

1. Se, per determinate categorie di operazioni, le procedure ammettono delibere-quadro relative a serie di operazioni omogenee con determinate categorie di parti correlate, tali procedure prevedono almeno:

a) regole conformi alle disposizioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate;

b) che le delibere-quadro non abbiano efficacia superiore a un anno e si riferiscano a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;

c) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'attuazione delle delibere-quadro.

2. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, le società pubblicano un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro non si applicano le previsioni degli articoli 7 e 8 e dei paragrafi 1 e 2 dell'Allegato 2. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del comma 2 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'articolo 5, comma 2.

Articolo 13
(Casi e facoltà di esclusione)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile²⁶.

1-bis. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;

b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

²⁵ La delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 ha sospeso temporaneamente, dal 20 giugno 2020 al 30 giugno 2021, per le operazioni di rafforzamento patrimoniale, l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del presente Regolamento laddove è previsto che, ai fini del ricorso alla facoltà di esenzione per casi di urgenza, tale facoltà sia contemplata nelle procedure adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché nello statuto della società.

²⁶ Comma così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha aggiunto, in fine, l'ultimo periodo.

c) **le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico**²⁷.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate dalle società ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a)²⁸.

3. Le procedure possono escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, ove applicabile:

a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del Testo unico e le relative operazioni esecutive;

b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che²⁹:

i) la società abbia adottato una politica di remunerazione **approvata dall'assemblea**³⁰;

ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti;

iii) *...omissis...*³¹;

iv) **la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali**³²;

c) le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014:

i) **le società comunicano alla Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro**³³;

ii) le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera;

iii) le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera³⁴.

²⁷ Comma inserito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

²⁸ Comma così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

²⁹ Alinea così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che ha sostituito le parole: "le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche, diverse da quelle indicate nel comma 1, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che" con le parole: "le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel comma 1, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le deliberazioni con cui il consiglio di sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che".

³⁰ Punto così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "politica di remunerazione" ha aggiunto le parole: "approvata dall'assemblea".

³¹ Punto soppresso con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³² Punto così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³³ Punto così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³⁴ Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "dall'articolo 114, comma 1, del Testo unico" con le parole: "dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014".

4. Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, qualora all'operazione con parte correlata si applichi l'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società, nel definire le procedure, non applicano le disposizioni in materia di pareri e di esperti indipendenti previste nell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) e g), e nei paragrafi 1.1, lettere a), b) e g), 1.2 e 1.3 dell'Allegato 2 nonché, per le operazioni di maggiore rilevanza, nell'articolo 8, commi 1, lettere a), c) e d), e 2, e nei paragrafi 2.1, lettere a), c) e d), 2.2, lettere b) e d), e 3.1, lettere a), c) d) ed e), dell'Allegato 2.

6. **Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'articolo 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 2, applicabili alle operazioni di maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 e dalle altre previsioni dell'articolo 8 e dell'Allegato 2, a condizione che³⁵:**

a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza **tempestivamente e, comunque**, prima del compimento dell'operazione³⁶;

b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate **nella Parte, III Titolo II, Capo I**, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1³⁷;

e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettano a disposizione del pubblico con le modalità indicate **nella Parte, III Titolo II, Capo I**, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati³⁸.

Articolo 14

(Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate)

1. Qualora la società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle operazioni con parti

³⁵ Alinea così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

³⁶ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "ragioni di urgenza" ha inserito le parole: "tempestivamente e, comunque,".

³⁷ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

³⁸ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,". **La delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 ha sospeso temporaneamente, dal 20 giugno 2020 al 30 giugno 2021, per le operazioni di rafforzamento patrimoniale, l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, del presente Regolamento laddove è previsto che, ai fini del ricorso alla facoltà di esenzione per casi di urgenza, tale facoltà sia contemplata nelle procedure adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento nonché nello statuto della società.**

correlate influenzate da tale attività i pareri previsti negli articoli 7 e 8 nonché nell'Allegato 2 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

2. Le procedure possono prevedere che le disposizioni del presente regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, non si applichino, in tutto o in parte, alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi in base ai criteri definiti dalle procedure di cui all'articolo 4, di altre parti correlate della società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate³⁹.

³⁹ Comma così modificato con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che dopo le parole: "o più amministratori o" ha inserito le parole: "di altri"; e in fine, dopo la parola: "controllate", ha aggiunto le parole: "o collegate".

Allegato 1

**DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI**

*...omissis...*⁴⁰

⁴⁰ Allegato abrogato con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

Allegato 2**PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NELLE SOCIETÀ
CHE ADOTTANO IL SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO****1. Procedure per le operazioni di minore rilevanza**

1.1. Nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, per le operazioni di minore rilevanza, le procedure prevedono almeno:

- a) che prima dell'approvazione dell'operazione un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza non correlati in maggioranza indipendenti, esprima un motivato parere non vincolante sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. **Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato**⁴¹;
 - b) la facoltà del comitato di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. **Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4**⁴²;
 - c) che all'organo competente a deliberare sull'operazione e al comitato indicato nella lettera a) siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;
 - d) che i consiglieri di sorveglianza, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- d-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l'operazione sia di competenza del consiglio di gestione, i consiglieri coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa**⁴³;
- e) che, ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - f) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sull'esecuzione delle operazioni;
 - g) l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera g).

1.2. Con riferimento al ricorso agli esperti indipendenti indicato nel paragrafo 1.1, lettera b), le procedure possono definire un ammontare massimo di spesa riferito a ciascuna singola operazione, individuato in valore assoluto o in proporzione al controvalore dell'operazione, per i servizi resi dagli esperti indipendenti.

1.3. Le procedure adottate dalle società che abbiano almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato possono prevedere che il parere preventivo non vincolante previsto dal paragrafo 1.1, lettera a), sia rilasciato da tale consigliere o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione non esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti. In tal caso, la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti, fermo quanto indicato nel paragrafo 1.2, spetta ai consiglieri di gestione chiamati a rendere il parere e le informazioni sull'operazione previste dal paragrafo 1.1, lettera c), sono fornite al consiglio di gestione.

⁴¹ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "relative condizioni" ha aggiunto le parole: ". Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato".

⁴² Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "di propria scelta" ha aggiunto le parole: ". Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4".

⁴³ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

2. Procedure per le operazioni di maggiore rilevanza

2.1. Nelle società che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, per le operazioni di maggiore rilevanza, le procedure prevedono almeno, in aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1.1, lettere da b) ad f):

- a) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione;
- b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti **tempestivamente** nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e **aggiornato** e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria⁴⁴;
- c) che l'operazione sia approvata previo motivato parere non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, del comitato indicato nella lettera b). **Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato**⁴⁵;
- d) per le ipotesi in cui il consiglio di gestione approvi un'operazione in presenza di un parere negativo del comitato indicato nella lettera b), che tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio. Entro il giorno successivo a quello dell'assemblea le società mettono a disposizione del pubblico, con le modalità indicate **nella Parte III, Titolo II, Capo I**, del regolamento emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati⁴⁶.

2.2. Le procedure adottate dalle società che abbiano almeno un consigliere di gestione indipendente non correlato possono prevedere che il parere indicato nel paragrafo 2.1, lettera c), sia rilasciato da tale consigliere o da un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di gestione indipendenti non correlati. In tal caso, ferma la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di gestione, le procedure prevedono almeno:

- a) che il comitato di consiglieri di gestione indipendenti o uno o più componenti dallo stesso delegati ovvero il consigliere di gestione indipendente siano coinvolti **tempestivamente** nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e **aggiornato** e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria⁴⁷;
- b) la facoltà del consigliere di gestione o del comitato indicati nella lettera a) di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti. **Lo stesso consigliere di gestione o comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4**⁴⁸;
- c) che le informazioni sull'operazione previste dal paragrafo 1.1, lettera c), siano fornite al consiglio di gestione;

⁴⁴ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "dallo stesso delegati siano coinvolti" ha inserito la parola: "tempestivamente" e ha sostituito la parola: "tempestivo" con la parola: "aggiornato";

⁴⁵ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "nella lettera b)" ha aggiunto le parole: ". Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato".

⁴⁶ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

⁴⁷ Lettera modificata dapprima con delibera n. 17389 del 23.6.2010, che dopo le parole: "il comitato di consiglieri di gestione indipendenti o" ha inserito le parole: "uno o più componenti dallo stesso delegati ovvero" ed ha sostituito e parole: "sia coinvolto" con le parole: "siano coinvolti" e poi con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "il consigliere di gestione indipendente siano coinvolti" ha inserito la parola: "tempestivamente" e ha sostituito la parola: "tempestivo" con la parola: "aggiornato".

⁴⁸ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "esperti indipendenti" ha aggiunto le parole: ". Lo stesso consigliere di gestione o comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4".

- d) per l'ipotesi in cui il consiglio di gestione approvi un'operazione in presenza di un parere contrario del consigliere indipendente o del comitato, alternativamente:
- i) il ricorso, ferma l'efficacia dell'operazione, ad una successiva deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio; si applicano in tal caso le disposizioni contenute nel paragrafo 2.1, lettera d);
 - ii) che sull'operazione esprima un preventivo e motivato parere non vincolante, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati. In tal caso, la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti spetta anche a tale comitato.

3. Procedure per le operazioni strategiche

3.1. Ove sulle operazioni con parti correlate sia chiamato a deliberare il consiglio di sorveglianza ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, lettera f-bis), del codice civile, le procedure prevedono almeno:

- a) una riserva di competenza in capo al consiglio di gestione a deliberare la proposta da sottoporre al consiglio di sorveglianza;
- b) che un comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da consiglieri di sorveglianza indipendenti non correlati o uno o più componenti dallo stesso delegati siano coinvolti **tempestivamente** nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e **aggiornato** e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria⁴⁹;
- c) la facoltà del comitato indicato nella lettera b) di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. **Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4**⁵⁰;
- d) che il consiglio di sorveglianza deliberi sull'operazione previo motivato parere favorevole, sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, del comitato indicato nella lettera b). **Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato.** Le procedure possono prevedere che il consiglio di sorveglianza possa deliberare a favore dell'operazione nonostante il parere negativo del comitato purché tale operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante dell'assemblea ordinaria, da convocarsi senza indugio⁵¹;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la messa a disposizione del pubblico, con le modalità indicate **nella Parte III, Titolo II, Capo I**, del regolamento emittenti, delle informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati⁵²;
- f) che al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza siano fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro;

⁴⁹ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "dallo stesso delegati siano coinvolti" ha inserito la parola: "tempestivamente" e ha sostituito la parola: "tempestivo" con la parola: "aggiornato".

⁵⁰ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che dopo le parole: "indipendenti di propria scelta" ha aggiunto le parole: ". Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4".

⁵¹ Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel primo periodo, dopo le parole: "indicato nella lettera b)." ha inserito le parole: "Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato."

⁵² Lettera così modificata con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che ha sostituito le parole: "nel Titolo II," con le parole: "nella Parte III, Titolo II,".

- g) che i consiglieri di sorveglianza, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- g-bis) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati i consiglieri coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa⁵³;**
- h) che i verbali delle deliberazioni di approvazione rechino adeguata motivazione in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- i) una completa informativa almeno trimestrale al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza sull'esecuzione delle operazioni.

⁵³ Lettera inserita con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

Allegato 3

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto)⁵⁴.

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale

⁵⁴ Lettera così modificata con delibera n. 19925 del 22.3.2017 che ha sostituito le parole: "resconto intermedio di gestione" con le parole: "informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte".

pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Allegato 4**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI
DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

Nei casi in cui le società con azioni quotate in mercati regolamentati e con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (di seguito, unitariamente, "le società") pongano in essere operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate, il documento informativo previsto dall'articolo 5 deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice**1. Avvertenze**

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

- 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.
- 2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
- 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:
 - gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
 - **le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti³⁵;**
 - i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
 - i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi

³⁵ Trattino così sostituito con delibera n. 21624 del 10.12.2020.

dell'articolo 5 del regolamento emittenti, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento emittenti, evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni. Rimane ferma la facoltà di pubblicare un documento unico ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.
- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando **in modo dettagliato** le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento emittenti, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società⁵⁶.

⁵⁶ Paragrafo così modificato con delibera n. 21624 del 10.12.2020 che, nel secondo periodo, dopo le parole: "ovvero si sono astenuti, specificando" ha inserito le parole: "in modo dettagliato".

- 2.9.** Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

Appendice

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una *parte correlata* è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]⁵⁷.

2. Definizioni funzionali a quelle di "parti correlate" e di "operazioni con parti correlate" secondo i principi contabili internazionali

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

⁵⁷ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

ALLEGATO B

QUESTIONARIO

Dati Personali

Nome e Cognome	
Data e luogo di nascita	
Indirizzo (domicilio)	
Codice Fiscale	
Carica	

1 – Stretti familiari

Individuazione delle parti correlate di Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit ai sensi dei Principi Contabili Internazionali (il “Regolamento OPC”)

1) il coniuge non legalmente separato o il convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2) i Suoi figli

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

3) le persone a Suo carico

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

4) i figli del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

5) le persone a carico del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

6) Altri stretti familiari che possono influenzarla ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2A – Rapporti mediati

Individuazione delle parti correlate a Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit ai sensi dei Principi Contabili Internazionali.

Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei esercita direttamente o indirettamente 1) il *controllo* ⁽¹⁾ o il *controllo congiunto* ⁽²⁾, 2) un'*influenza notevole* ⁽³⁾, ovvero 3) entità italiane o estere delle quali Lei detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa non inferiore al 20% (venti per cento) dei diritti di voto?

SÌ

NO

Se la risposta è "SÌ", si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione*

* Nella casella "**Natura della correlazione**" le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. **1** per il rapporto di *controllo* o *controllo congiunto*;

- il n. 2 per il rapporto di *influenza notevole*;
- il n. 3 per la fattispecie in cui Lei detenga, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% (venti per cento) dei diritti di voto.

2A – Rapporti mediati

Individuazione delle parti correlate a Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit ai sensi dei Principi Contabili Internazionali.

Da compilare solo in caso di risposta affermativa alla domanda (1)

Esistono entità italiane o estere nelle quali i Suoi stretti familiari esercitano direttamente o indirettamente 1) il *controllo* ⁽¹⁾ o il *controllo congiunto* ⁽²⁾, 2) un'*influenza notevole* ⁽³⁾, ovvero 3) entità italiane o estere delle quali i Suoi *stretti familiari* detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa non inferiore al 20% (venti per cento) dei diritti di voto?

Sì

NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello *stretto familiare***:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione*

* Nella casella "Natura della correlazione" le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. 1 per il rapporto di *controllo* o *controllo congiunto*;
- il n. 2 per il rapporto di *influenza notevole*;

- il n. 3 per la fattispecie in cui i Suoi *stretti familiari* detengano, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% (venti per cento) dei diritti di voto.

** Qualora più *stretti familiari* si trovino nella situazione di cui al punto (2.b) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

[Luogo], [data],

[Firma]

[Nome per esteso]

NOTE

Si riportano di seguito le definizioni di “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” ai sensi dei Principi Contabili Internazionali.

Nota 1 – Definizione di Controllo

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Nota 2 – Definizione di controllo congiunto

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Nota 3 – Definizione di influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% (venti per cento) o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% (venti per cento) dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Nota 4 – Definizione di stretto familiare

Si considerano familiari stretti di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, il soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità.

Essi possono includere:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.